

GUIDA
ALLE

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO SOCIALE

SINTESI



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

Fondazione
CARIPLO



W
WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

 REGIONE
PIEMONTE

COS'È UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Una comunità energetica è un'aggregazione di utenti finali di energia elettrica, con lo scopo di generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri aderenti, e al territorio interessato.

La legislazione italiana recepisce la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (**Direttiva RED II**) e sancisce che possono essere membri della CER:

- **Cittadini / famiglie** (ossia utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo, o POD);
- **PMI;**
- **Enti territoriali e autorità locali;**
- ***Enti di ricerca e formazione;**
- ***Enti religiosi;**
- ***Enti del terzo settore e di protezione ambientale.**

** in seguito al recepimento del DL 8 novembre 2021 n.199 i cui decreti attuativi sono previsti nell'estate del 2022.*

Le imprese possono anche essere coinvolte come produttori esterni alla CER e/o fornitori di servizi per la CER, ma la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

CARATTERISTICHE

- I membri della CER devono possedere, o avere la disponibilità, di uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER);
- L'autoproduzione di energia elettrica serve a coprire parte o tutti i consumi dei membri;
- Tale quota di energia autoprodotta e autoconsumata (definita "energia condivisa") è quella che dà diritto agli incentivi previsti dalla normativa, erogati dal GSE.

In senso lato una comunità di energia potrebbe essere intesa come una qualunque iniziativa, o progetto, che vede la **partecipazione dei cittadini con un ruolo attivo** (finanziario, o anche solo decisionale) all'intervento da realizzare sul loro territorio di residenza. Una tale definizione 'allargata' permetterebbe di considerare progetti di comunità l'installazione di impianti a fonte rinnovabile – ma anche interventi di efficienza energetica – la cui proprietà è ripartita in quote diverse tra cittadini e imprese private.

EVOLUZIONE NORMATIVA

La comunità energetica nel sistema energetico e legislativo italiano deriva dal recepimento della direttiva europea RED2 (2018/2001/UE), avvenuto con D.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In Italia, la **prima fase di recepimento** della Direttiva RED II è avvenuta in **modo transitorio** attraverso l'**art. 42-bis del D.L. n. 162/2019**, che aveva lo scopo di avviare una **fase di sperimentazione** sul tema di autoconsumo collettivo di energia rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili. In questa prima fase, la dimensione CER è limitata agli utenti che sottendono alla stessa cabina di trasformazione MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione) e l'impianto di singola generazione non può superare i 200 kW.

A novembre 2021 è stato emanato un nuovo Decreto (**D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199**) che porta al **definitivo recepimento** della Direttiva RED 2, introducendo alcune novità:

- Aumento potenza massima del singolo impianto incentivato da 200 kW a 1 MW;
- Aumento estensione territoriale massima da cabina secondaria a cabina primaria;
- Accesso agli incentivi fiscali al Terzo Settore;
- Possibilità di includere impianti antecedenti al 1° marzo 2020 nella misura del 30% della potenza complessiva installata dalla comunità.

	RECEPIMENTO TRANSITORIO (Art. 42bis del D.L. 162/2019)	RECEPIMENTO DEFINITIVO (D.L. 199/2021)
Taglia massima singolo impianto	200 kW	1000 kW
Estensione territoriale	utenti di bassa tensione (BT) afferenti alla stessa cabina (cabina secondaria)	utenti di media tensione (MT) afferenti alla stessa cabina (cabina primaria)
Membri che possono aderire	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, Università, PMI, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Anno di realizzazione impianti da FER	possono accedere solo i nuovi impianti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020)	possibilità di includere impianti antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021

Tabella 1: L'allargamento del perimetro d'azione delle CER con il recepimento definitivo della Direttiva RED 2




Figura 1: Iter del quadro normativo e regolatorio che recepiscono in Italia le Comunità d'Energia Rinnovabile

COSA CAMBIA PER L'UTENTE

Lato utente, la nuova legislazione esplicita come la CER possa avere come scopo non soltanto l'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta dai propri impianti FER, ma possa anche erogare altri servizi, tra cui:

- efficienza energetica;
- servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;
- servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione).

Conseguenze DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 n 199

Lato giuridico

- Aumento **potenza massima** del singolo impianto incentivato: **da 200 kW a 1MW**;
- Aumento **estensione territoriale** massima: **da cabina secondaria a cabina primaria**;
- Possibilità di accesso agli incentivi a Enti del Terzo Settore, di ricerca e formazione, religiosi e di protezione ambientale;
- Possibilità di **includere impianti antecedenti al 1° marzo 2020** nella misura del 30% della potenza complessiva installata dalla comunità

Lato utenti

Con la nuova legislazione la CER può avere come **scopo**, oltre all'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta dagli impianti FER, **anche l'erogazione di altri servizi**:

- **Efficienza energetica**
- **Servizi di ricarica veicoli elettrici**
- **Servizi di vendita al dettaglio di energia elettrica**
- **Servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione)**

COSTITUIRE UNA COMUNITA' ENERGETICA

Costituire una CER comporta vantaggi economici, ambientali e sociali.

AMBIENTALI	SOCIALI	ECONOMICI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione emissioni di CO₂ del settore produzione di energia elettrica; ▪ Diffusione delle quote di energia da Fonti di Energia Rinnovabile nei consumi finali lordi di energia; ▪ Contributo alla transizione ecologica del Paese. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coinvolgimento del cittadino nella filiera produzione e uso finale dell'energia (da consumatore passivo a prosumer attivo); ▪ La CER può essere uno strumento di mitigazione della povertà energetica. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuovi posti di lavoro nella filiera dell'installazione e manutenzione degli impianti FER; ▪ Benefici attesi legati all'incentivo esplicito; ▪ Risparmio diretto dei costi in bolletta per i membri.

L'energia condivisa nell'ambito di una CER godrà di un **incentivo esplicito**, un corrispettivo economico espresso in €/MWh, che con le norme transitorie è pari a 110 €/MWh. All'incentivo esplicito vanno sommati gli oneri scontati legati all'autoconsumo, circa 8-9 €/MWh di oneri restituiti (in fase transitoria).

L'energia immessa in rete dagli impianti di produzione della CER può essere venduta sul mercato, optando per il ritiro dedicato.

I SOGGETTI DELLA CER

Il coinvolgimento dei soggetti in una CER può avvenire su due livelli:

- **singolo cittadino, o utente domestico coinvolto**, può partecipare ad una CER sia in qualità di consumatore, che consumatore-produttore (*prosumer*). Nel primo caso aderisce allo statuto della CER, espone i propri consumi contribuendo alla generazione di proventi e potrà godere di parti di essi.
- **a livello comunitario**, la CER deve definire il modello organizzativo-giuridico, un piano economico finanziario della CER, regole di riparto dei proventi, eventuali azioni di comunicazione/promozione della CER sul territorio. Ci sono sostanzialmente 4 ruoli:
 - consumatore (membro della CER);
 - consumatore-produttore (membro della CER);
 - produttore esterno (non membro della CER);
 - entità esterna che mette a disposizione superfici (spazi) a beneficio della CER (non membro della CER).



A titolo di esempio, si riporta il caso di una CER promossa da un Comune.

*In questo caso, il Comune si propone come soggetto aggregatore, si fa carico delle procedure amministrative, fa promozione sul territorio, e assegna risorse economiche per la pianificazione, programmazione e realizzazione della CER. Verosimilmente, il Comune assumerà il ruolo di consumatore-produttore (*prosumer*) all'interno della CER con uno o più impianti installati su superfici di edifici o pertinenze di edifici pubblici comunali.*

Per l'aggregazione della domanda, il Comune potrà, ad esempio, attrarre verso la CER cittadini, PMI, o enti del terzo settore che avranno il ruolo di consumatori. Non è tuttavia escluso che alcuno dei membri aggregati sia a sua volta consumatore/produttore.

Inoltre, potranno esserci anche produttori esterni, i quali mettono a disposizione della CER impianti (o, in alcuni casi, anche solo superfici utili per realizzare impianti).



LA FORMA GIURIDICA DELLA CER

La forma giuridica della CER deve avere le seguenti caratteristiche:

- **soggetto giuridico** naturalmente di tipo collettivo;
- **non** deve avere lo **scopo di lucro quale scopo principale**;
- lo **statuto** deve rispettare i seguenti **requisiti essenziali**:
 - obiettivo principale consistente nella fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
 - esclusione di una finalità di lucro prevalente;
 - oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
 - diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme e sono localizzati nel perimetro rilevante;

- mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento, fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- condizioni economiche di ingresso e partecipazione (quote) non eccessivamente gravose.

Le possibili forme giuridiche che rispettano questi requisiti sono:

- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Consorzi e società consortili
- Cooperative
- Fondazioni di partecipazione

LE FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CER

1. **Pianificazione**, in cui è prevista un'analisi preliminare di fattibilità della CER, che comprende un'analisi costi-benefici, un'analisi dell'assetto giuridico, degli attori da coinvolgere e dei ruoli che avranno nella CER.
2. **Programmazione**, in cui occorre individuare le risorse economiche e definire una governance; identificare eventuali barriere amministrative al fine di rimuoverle; individuare la platea e la tipologia di utenti da aggregare.
3. **Progettazione**, in cui è necessaria un'analisi puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri da aggregare; la definizione degli impianti da FER da installare sul territorio.
4. **Realizzazione**, in cui occorre l'autorizzazione per la posa degli impianti e installazione degli stessi e loro ausiliari e la creazione del soggetto giuridico.

Per la costituzione di una CER occorre inoltre:

- Verificare tramite il distributore di energia locale l'**appartenenza dei membri alla stessa cabina primaria**;
- Aggregarsi approvando uno **Statuto e regole di riparto**;
- Avere **disponibilità di impianti FER** (almeno uno);
- Istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER.

Al **GSE** occorre fornire:

- Il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
- Statuto della comunità;
- Soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
- Dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
- Dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

5. Gestione

La CER necessita di una gestione **amministrativa** (gestione soci, adesioni/recessi); **finanziaria**, previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi; **tecnica** per la conduzione e manutenzione degli impianti; **energetica**, comprendente il monitoraggio dei flussi energetici, eventuale ottimizzazione dei flussi energetici, installazione di sistemi di accumulo, incentivazione interna di sistemi di *demand side management*.

LE SFIDE SOCIALI PER COSTITUIRE UNA CER

La costruzione di un efficace ed efficiente progetto di CER richiede di considerare con attenzione anche **aspetti sociali**, oltre che tecnici ed economici. Esistono infatti alcuni “rischi sociali” a cui sono esposte le comunità energetiche:

- basso reclutamento, **bassa partecipazione** e abbandono, a causa del volontarismo dell'adesione che è un principio cardine di ogni iniziativa di azione collettiva;
- **crescita dimensionale e impatto sociale**. Si è rilevato, in esperienze analoghe, un certo grado di incompatibilità tra ‘aspetti sociali’ e crescita dimensionale. Ovvero, il problema si pone nei termini del mantenimento della comunità che quando si allarga perde il legame col territorio, con conseguenze in termini di identità, partecipazione, coordinamento e benefici sociali locali;
- **riproduzione di divari preesistenti e basso impatto sociale**. L'esperienza di iniziative assimilabili alle CER evidenzia che la partecipazione è in massima parte appannaggio di gruppi sociali di estrazione economica, sociale ed educativa medio-alta, con una residuale quota di partecipazione dei gruppi più vulnerabili e marginali.

Le sfide da affrontare possono quindi essere così riassunte:

- necessità di **costruire fiducia** intorno a un progetto (la CER);
- necessità di **motivare i soggetti a partecipare** ovvero di trovare i giusti incentivi che sappiano generare interesse verso l'adesione.

Costruire una CER su comunità preesistenti su un territorio è più agevole che procedere all'aggregazione di soggetti appartenenti a contesti differenti e portatori di diverse sensibilità. Il territorio e gli enti preposti al suo governo sono risorse importanti nella costruzione diretta o nella promozione e legittimazione delle iniziative.

Gli strumenti necessari

Tali sfide devono essere affrontate con opportuni strumenti per evitare rischi di inefficienza e inefficacia dei progetti:

- È necessaria una **profonda conoscenza del territorio**, da costruire con informazioni sulle potenzialità, sugli interessi e i fabbisogni. Questa raccolta di informazioni non può basarsi solo su dati secondari e istituzionali, ma richiede di progettare e implementare strutturate attività partecipate di confronto;
- Il **coinvolgimento** è un requisito essenziale tanto per il reclutamento in fase di avvio quanto come strumento di gestione e mantenimento, che deve definire opportuni meccanismi decisionali inclusivi e paritari che consentano l'appropriazione della comunità da parte dei suoi membri e ne rafforzino l'identità e la robustezza.

GLI INCENTIVI A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CER

Attualmente sono a disposizione i seguenti incentivi per la realizzazione delle CER.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Le Comunità di Energia Rinnovabile sono parte della Missione 2, Componente 2 del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C2**. In particolare, si prevede di investire su comunità energetiche e strutture collettive di autoproduzione con un focus sulle aree in cui si auspica un maggior impatto socio-territoriale.

ECOBONUS E SUPERBONUS

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, i **privati** possono accedere all'**Ecobonus**, con una detrazione del 50% in 10 anni del costo di investimento. Tale misura è compatibile con gli incentivi derivanti dall'energia condivisa in configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile. Per quanto riguarda il **Superbonus 110%**, tale misura è compatibile con le CER con alcune limitazioni. In caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

FONDI PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

In via complementare e strategica, secondo una logica finalizzata a promuovere strategie territoriali di area, i membri delle CER (imprese ed enti pubblici) potranno accedere alle risorse del Programma Regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e in particolare a quelle destinate all'Obiettivo di Policy 2 (OP 2) "Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio". L'attuale bozza di Programma, già informalmente concordata con la Comunità Europea, verrà ufficialmente presentata entro il 17 aprile 2022. Con tutta probabilità la Decisione di approvazione verrà trasmessa alla Regione in autunno, in modo tale da consentire l'apertura dei primi bandi a gennaio 2023.



GUIDA
ALLE **COMUNITÀ**
ENERGETICHE
RINNOVABILI
A IMPATTO SOCIALE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

